



Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

**Agli O.D.C.E.C del Piemonte
Agli Ordini degli Avvocati del Piemonte
Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro
Agli altri Ordini professionali interessati (v.
indicazione nel messaggio di trasmissione)**

**e, p.c., Agli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia
Tributaria di primo e secondo grado del Piemonte**

Oggetto: Definizione agevolata liti tributarie art. 1 co. 186-205 Legge 197 del 2022.

La norma in oggetto ha introdotto, nel novero degli istituti della c.d. “*tregua fiscale*”, anche una Definizione agevolata delle controversie tributarie che interessa potenzialmente un gran numero di liti pendenti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, oltre che alla Suprema Corte di Cassazione. Il comma 194 del citato art. 1 L. 197/2022 prevede che, al ricorrere dei requisiti oggettivi, soggettivi e temporali previsti dalla normativa in oggetto ed alla quale si rinvia integralmente: “*Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata*”.

Nella prassi operativa di questo primo periodo di applicazione della norma, si è riscontrato che i difensori di parte – dopo avere ricevuto l'avviso di trattazione – facciano spesso pervenire tale dichiarazione alle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria a ridosso della data stessa di udienza, oppure provvedano in molti casi a formularla direttamente in occasione dell'udienza.

Ciò comporta un inutile aggravio di lavoro sia per le Segreterie di sezione sia, in specie, per il Collegio giudicante, che è costretto ad approfondire il merito degli appelli anche allorché la relativa controversia sarà sospesa su richiesta di parte, sulla scorta della richiamata norma.

Tanto premesso, in una logica collaborativa volta a far sì che in tale periodo possano andare effettivamente in trattazione le cause per le quali il contribuente non intenda o non possa avvalersi della definizione agevolata in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare i propri iscritti a comunicare alle Corti di Giustizia Tributaria le eventuali domande di Definizione lite già presentate per i procedimenti pendenti e – ove sia già stata fissata la data di trattazione – a formulare la dichiarazione di volersi avvalere della Definizione agevolata e la relativa richiesta di sospensione al Giudice ex art. 1, co. 194, L. 197/2022, con ogni consentito anticipo rispetto a tale data.

Certo in una fattiva collaborazione formulo alle SS.LL. i miei più cordiali saluti

**Il Presidente
Dott. Giovanni Giacalone**